

Delibera n. 5/98

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO COSTI ENERGIA PER L'UTILIZZO NELLE CENTRALI TERMoeLETTRICHE DI RIFIUTI E ALTRI COMBUSTIBILI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI FOSSILI COMMERCIALI

G.U. serie generale n. 33 del 10 febbraio 1998

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 1998,

Premesso che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari di soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

Premesso che sono disponibili e utilizzati processi e soluzioni tecnologiche per la valorizzazione energetica di rifiuti e combustibili derivati in centrali termoelettriche;

Considerata l'esigenza che nelle centrali termoelettriche si utilizzino combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purché tale utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive integrazioni e modificazioni;

Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 38 del 15 febbraio 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, che ha, tra l'altro, sostituito il contributo onere termico riconosciuto alle imprese produttrici-distributrici con il contributo costi energia e introdotto un nuovo sistema di determinazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 23 del 29 gennaio 1998;

Ritenuta l'opportunità di contribuire a dare soluzioni efficaci allo smaltimento dei rifiuti anche tenuto conto delle particolari situazioni di emergenza in regioni o parti del territorio nazionale;

Ritenuto inoltre che nel riconoscimento del contributo costi energia di cui sopra, non siano da mantenere distinzioni tra i combustibili utilizzati nelle centrali termoelettriche;

DELIBERA

Art. 1

Riconoscimento del contributo costi energia a rifiuti e altri combustibili

Alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica è riconosciuto il contributo costi energia di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, per l'energia elettrica prodotta mediante utilizzo di rifiuti e di altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con questi ultimi, purché il loro utilizzo sia consentito dalla normativa ambientale vigente e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Esclusioni e verifiche

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi erogati alle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6.

Allo scopo di verificare gli effetti della presente deliberazione, le imprese produttrici-distributrici che utilizzino rifiuti e altri combustibili diversi dai combustibili fossili commerciali sono tenute a comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo 1999, dati e informazioni circa quantità di combustibili utilizzati, costi e modalità di impiego, ed emissioni ambientali con riferimento alle iniziative e sperimentazioni avviate o completate durante l'anno 1998.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.